

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3755

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZACCAGNINI, KRONBICHLER, MELILLA

Disposizioni concernenti la limitazione dell'impiego di pesticidi e diserbanti nelle aree agricole adiacenti ad aree frequentate dalla popolazione

Presentata il 18 aprile 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si interviene su un tema molto delicato, quello dei danni prodotti dalle sostanze chimiche tossiche, usate nell'agricoltura convenzionale e nella manutenzione del verde pubblico, sulla salute umana e sull'ambiente. Sono ormai molteplici gli studi in materia che mettono in evidenza quanto queste sostanze siano dannose per l'ambiente, per gli animali e per la salute degli uomini. I pesticidi sono usati per combattere gli insetti che potrebbero produrre danni alle produzioni agricole, nonché durante la conservazione dei prodotti alimentari nei grandi magazzini o nei silos. Ma il problema è che tali sostanze finiscono per trasferirsi sulle tavole dei consumatori. In materia esistono norme che fissano le dosi massime consentite dei

residui di pesticidi negli alimenti. Questo principio non si basa su solide basi scientifiche ed è messo in discussione dagli esperti del settore che denunciano che i parametri di riferimento non tengono conto degli effetti a lungo termine dei pesticidi, né di cosa possa accadere in caso di accumulo di queste sostanze nell'organismo umano. Sostanzialmente si definisce una soglia di pericolo ma non si tiene conto dell'accumulo di tali residui nel lungo periodo nell'organismo umano. Nella biosfera vengono immesse circa 4-5 milioni di tonnellate di pesticidi, soltanto in Italia, ogni anno, se ne impiegano 175.000 tonnellate, circa 3 chilogrammi a testa, oltre il 30 per cento di tutto il consumo europeo. La quantità di residui riscontrata nel cibo deve essere sicura per i consumatori ed

essere la più bassa possibile. Un limite massimo di residuo (LMR) è il livello più alto di residuo per un pesticida legalmente tollerato negli alimenti o nei mangimi. La Commissione europea stabilisce gli LMR per tutti gli alimenti e i mangimi. Le disposizioni applicabili prima del 1° settembre 2008 erano complesse. Il nuovo regolamento (UE) 2015/1040 della Commissione, del 30 giugno 2015, si applica a tutti i prodotti agricoli destinati al consumo umano o animale. Sono elencati gli LMR di 315 prodotti freschi; questi limiti sono validi anche per gli stessi prodotti dopo la trasformazione, adeguati per tenere conto dei fattori di diluizione o di concentrazione durante le operazioni di trasformazione. Il regolamento si applica ai pesticidi utilizzati attualmente, o in passato, sia nell'Unione europea che in Paesi terzi (circa 1.100). Per gli LMR di pesticidi non menzionati specificamente si applica un valore generale di 0,01 milligrammi per chilogrammo (mg/kg). Il regolamento riguarda la sicurezza di tutti i gruppi di consumatori e include, tra gli altri, neonati, bambini e vegetariani. Della valutazione della sicurezza dei consumatori si occupa l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), basandosi sulla tossicità dei pesticidi, sui livelli massimi previsti per gli alimenti e sui diversi regimi alimentari dei consumatori. Il regolamento definisce chiaramente il ruolo svolto da Stati membri, EFSA e Commissione nello stabilire gli LMR e riporta: 1) gli LMR per l'Unione europea (circa 45.000) già in vigore prima del mese di settembre 2008; 2) gli LMR appena armonizzati e stabiliti in precedenza dagli Stati membri (circa 100.000); 3) un elenco di sostanze a basso rischio per le quali non sono necessari gli LMR.

L'EFSA e i suoi *partner* europei hanno fatto un grande passo in avanti per quanto riguarda la valutazione dei rischi cumulativi derivanti dall'esposizione ai pesticidi. È stato infatti messo a punto uno strumento informatico per valutare l'esposizione per un insieme di pesticidi. Attualmente, con l'ausilio di questo strumento, si stanno eseguendo valutazioni dell'esposizione cui sono soggetti i consumatori in uno studio

pilota su gruppi di pesticidi che possono compromettere la funzionalità della tiroide e del sistema nervoso. I risultati di tali valutazioni saranno pubblicati entro la fine di quest'anno e verranno presi in considerazione dall'EFSA nella redazione di due relazioni scientifiche sulle valutazioni del rischio cumulativo per la tiroide e il sistema nervoso, che l'Autorità pubblicherà nel 2017. In una prospettiva a lungo termine l'EFSA spera di integrare progressivamente le valutazioni del rischio cumulativo ad alto livello nella sua analisi annuale dei rischi cronici e acuti che i pesticidi comportano per i consumatori. Quando si esegue un trattamento fitosanitario soltanto una parte esigua della miscela contenente la sostanza attiva raggiunge il bersaglio, mentre il resto viene disperso nell'ambiente. Nel merito della domanda relativa alle distanze di sicurezza per il rischio di contaminazione, va precisato che alcune disposizioni si ritrovano solo nel regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, relativo alla produzione biologica, che, fra l'altro, non indica una distanza specifica di sicurezza; l'articolo 63 (Regime di controllo e impegno dell'operatore) fa, infatti, riferimento alle misure precauzionali da prendere per ridurre il rischio di contaminazione da prodotti o sostanze non autorizzati e alle misure di pulizia da prendere nei luoghi di magazzinaggio e lungo tutta la filiera di produzione dell'operatore. In concreto, nel caso in cui gli appezzamenti coltivati secondo il metodo biologico siano contigui a coltivazioni convenzionali (possibili fonti di inquinamento per fenomeni di deriva) spetta all'agricoltore che produce con metodo biologico adottare misure precauzionali (quali la predisposizione di barriere sui confini a rischio o fasce di rispetto) per ridurre il rischio di contaminazione da prodotti e sostanze non autorizzati dai disciplinari tecnici. Quindi, per quanto concerne l'uso di pesticidi e diserbanti, è del tutto assente la previsione di una distanza di sicurezza ben definita. Con la presente proposta di legge si prevede l'introduzione di un limite della somma dei residui di pesticidi negli alimenti tenendo altresì

conto degli effetti a lungo termine, nonché di distanze di sicurezza idonee a evitare la contaminazione. La presente proposta di legge è composta da sei articoli. L'articolo 1 illustra le finalità. L'articolo 2 introduce disposizioni per la tutela delle aree sensibili. L'articolo 3, invece, reca misure per tutelare la sicurezza alimentare. Per raf-

forzare l'ambito applicativo, l'articolo 4 prevede un adeguato sistema sanzionatorio. L'articolo 5 introduce obblighi a carico dei soggetti che utilizzano prodotti diserbanti o pesticidi. Infine, l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria, trattandosi di disposizioni che non hanno impatto sulla finanza pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge è finalizzata alla tutela della salute umana, della salute alimentare, dell'ambiente naturale, dell'ambiente acquatico e delle acque potabili, della biodiversità, degli ecosistemi, delle attività agricole e dei consumatori, nonché alla riduzione del rischio idrogeologico e alla promozione dell'uso di tecniche alternative all'impiego di prodotti chimici, di prodotti tossici e di soluzioni saline di qualsiasi genere nelle operazioni di gestione della vegetazione.

ART. 2.

(Tutela delle aree sensibili).

1. Nelle aree agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali abitazioni private, orti privati, parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, parchi gioco per bambini e superfici in prossimità di strutture sanitarie, è vietato l'utilizzo, a distanze inferiori di 30 metri dai confini di proprietà, di pesticidi e diserbanti.

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche in caso di coltivazioni all'interno di serre agricole.

3. Qualora l'utilizzo di pesticidi e diserbanti avvenga su strade interpoderali che consentono l'accesso ad abitazioni o a terreni privati, è fatto obbligo per gli operatori di tali prodotti di comunicare, almeno 24 ore prima, l'avvio del trattamento e di predisporre adeguate barriere contenitive.

4. Nelle strade interpoderali di transito verso abitazioni private non è comunque possibile utilizzare pesticidi e diserbanti che indicano in etichetta un tempo di rientro in campo.

5. Qualora ai lati delle strade interpoderali le coltivazioni avvengano in serre agricole, queste devono rimanere sempre ermeticamente chiuse per evitare contaminazioni. Le serre agricole devono essere situate ad almeno 5 metri dalle strade interpoderali.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, provvede a modificare il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2014, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.

ART. 3.

(Tutela della sicurezza alimentare).

1. Per garantire la sicurezza alimentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, sentite le Commissioni parlamentari competenti, è disciplinata la presenza massima e simultanea di diversi pesticidi o diserbanti nello stesso campione alimentare, sulla base dei seguenti criteri:

a) la valutazione degli effetti derivanti da un'esposizione contemporanea a diversi pesticidi o diserbanti;

b) la determinazione di un limite massimo di residuo che tenga comunque conto dei possibili effetti cumulativi, additivi e sinergici tra diversi pesticidi o diserbanti.

ART. 4.

(Sanzioni).

1. La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 della presente legge comporta la sospensione a tempo determinato per tre mesi consecutivi del certificato di abilita-

zione all'acquisto e all'utilizzo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. Se la violazione è reiterata il certificato è revocato a tempo indeterminato.

ART. 5.

(Obblighi degli utilizzatori di diserbanti o pesticidi).

1. I soggetti che utilizzano pesticidi o diserbanti hanno l'obbligo di dichiarare alle competenti autorità regionali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero della salute le modalità e le quantità dei prodotti utilizzati nonché l'assenza di diffusione dei medesimi prodotti nelle aree sensibili di cui all'articolo 2.

ART. 6

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. All'attuazione della presente legge le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PAGINA BIANCA



17PDL0042530